

**REGOLAMENTO (CE) N. 1914/98 DELLA COMMISSIONE****del 9 settembre 1998****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1882/98 della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1882/98 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1882/98, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.

<sup>(3)</sup> GU L 244 del 3. 9. 1998, pag. 5.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 settembre 1998, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

| Codice prodotto | Importo della restituzione         |
|-----------------|------------------------------------|
|                 | — ECU/100 kg —                     |
| 1701 11 90 9100 | 42,04 <sup>(1)</sup>               |
| 1701 11 90 9910 | 42,43 <sup>(1)</sup>               |
| 1701 11 90 9950 | <sup>(2)</sup>                     |
| 1701 12 90 9100 | 42,04 <sup>(1)</sup>               |
| 1701 12 90 9910 | 42,43 <sup>(1)</sup>               |
| 1701 12 90 9950 | <sup>(2)</sup>                     |
|                 | — ECU/1 % di saccarosio × 100 kg — |
| 1701 91 00 9000 | 0,4570                             |
|                 | — ECU/100 kg —                     |
| 1701 99 10 9100 | 45,70                              |
| 1701 99 10 9910 | 47,43                              |
| 1701 99 10 9950 | 47,43                              |
|                 | — ECU/1 % di saccarosio × 100 kg — |
| 1701 99 90 9100 | 0,4570                             |

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).